



# REGIONE PIEMONTE

## DIREZIONE TRASPORTI SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA E MERCI

### **ORDINANZA n. 8 /2002**

Come è noto con i DD.P.R. n. 5/1972 e n. 616/1977 sono state trasferite, dallo Stato alle Regioni, le competenze in materia di navigazione interna.

Il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 nel completare tale trasferimento, all'art. 105 ha conferito alle Regioni e agli Enti locali tra l'altro, il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

La legge regionale n. 44/2000 e s. m. e i. ha quindi provveduto ad individuare nei comuni i soggetti titolari delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna di interesse comunale, attribuendo alla Regione le funzioni in materia di disciplina della navigazione interna.

Nell'ambito di tale quadro normativo, con D.P.G.R. 29.3.2002 n. 1/R la Regione ha emanato il "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" nel quale, in particolare, vengono indicate alcune prescrizioni in ordine alle boe di ormeggio da posarsi sulle acque piemontesi.

Ciò premesso,

visto che il citato Regolamento n. 1/R prevede che i titolari di concessioni di boe già posate si adeguino alle disposizioni nello stesso contenute entro il termine di 4 mesi dalla sua entrata in vigore;

valutata l'opportunità, al fine di agevolare l'utenza nautica nell'adeguarsi alle norme emanate, di dare massima diffusione alle prescrizioni in argomento;

accertata nel contempo la necessità, nelle more del trasferimento delle competenze agli enti locali, di provvedere alla verifica delle posizioni di abusivismo esistente;

ritenuto, pertanto, allo scadere del periodo concesso per l'adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento n. 1/R di procedere all'applicazione delle sanzioni nello stesso previsto, provvedendo laddove le boe esistenti, per carenza di contrassegni identificativi non consentano l'individuazione del soggetto autorizzato alla posa, alla rimozione d'ufficio del manufatto.

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 28.6.1949, n. 631.

Visti i DD.PP.RR. n. 5/1972 e n. 616/1977.

Vista la l.r. n. 44/2000 e s. m. e i.

Vista la L.R. n. 26/1995 e s. m. e i.

Visto il “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. 29.3.2002 n. 1/R.

## **AVVISA**

**I TITOLARI DI CONCESSIONI DI BOE DI ORMEGGIO CHE ENTRO IL 19 agosto 2002**, per effetto del “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. 29.3.2002 n. 1/R le boe di ormeggio dovranno risultare conformi alle prescrizioni di seguito elencate:

- **dovranno essere di colore bianco;**
- **dovranno riportare il numero identificativo della concessione che dovrà essere mantenuto leggibile a cura del titolare della concessione stessa;**
- **dovranno riportare 4 strisce di pellicola retroriflettente o catarifrangente di colore bianco - argenteo di larghezza di almeno 3 cm. per una lunghezza pari ad almeno  $\frac{3}{4}$  della parte emersa della boa al fine di assicurarne la visibilità notturna.**

Decorso tale termine, la mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 516,00.

## **DISPONE**

decorso il termine del **19 agosto 2002** LA RIMOZIONE dei manufatti risultanti privi del **numero identificativo** che consenta di accertare la presenza del titolo ad occupare l'area.

Torino , 26 luglio 2002